

## REGOLAMENTO (UE) N. 243/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2010

**che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i miglioramenti agli International Financial Reporting Standard (IFRS)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione <sup>(2)</sup> sono stati adottati taluni principi contabili e interpretazioni internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

(2) Nell'aprile 2009 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato i Miglioramenti agli International Financial Reporting Standard (nel prosieguo «i Miglioramenti») nel quadro del processo annuale di miglioramento volto a semplificare e chiarire i principi contabili internazionali. La maggior parte delle modifiche sono chiarimenti o correzioni di IFRS esistenti o cambiamenti conseguenti a modifiche precedentemente apportate agli IFRS. Le modifiche all'IFRS 8, allo IAS 17, allo IAS 36 e allo IAS 39 comportano cambiamenti ai requisiti esistenti o una guida addizionale sull'attuazione di questi requisiti.

(3) La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che i miglioramenti degli IFRS soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. In conformità della decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili

con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) <sup>(3)</sup>, il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

1) Gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 2, IFRS 5 e IFRS 8 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento;

2) I Principi contabili internazionali (IAS) 1, IAS 7, IAS 17, IAS 36, IAS 38 e IAS 39 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento;

3) Le interpretazioni 9 e 16 dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) sono modificate come indicato all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Le imprese applicano le modifiche ai principi di cui all'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2009.

<sup>(1)</sup> GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2010.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

---

ALLEGATO

**PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS)**  
**Miglioramenti agli International Financial Reporting Standard**

**Modifiche all'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni**

Si modificano i paragrafi 5 e 61.

**AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 5 Come evidenziato al paragrafo 2, il presente IFRS ... Tuttavia, un'entità non deve applicare il presente IFRS alle operazioni in cui l'entità acquisisce beni facenti parte delle attività nette acquisite in un'aggregazione aziendale come definita dall'IFRS 3 *Aggregazioni aziendali* (rivisto nella sostanza nel 2008), in un'aggregazione di entità o attività aziendali sotto comune controllo come descritta nei paragrafi B1-B4 dell'IFRS 3, ovvero nel conferimento di un'attività aziendale all'atto della costituzione di una joint venture come definita dallo IAS 31 *Partecipazioni in joint venture*. Per cui, gli strumenti rappresentativi di capitale emessi ... (e pertanto rientrano nell'ambito applicativo del presente IFRS).

**DATA DI ENTRATA IN VIGORE**

- 61 L'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) e i *Miglioramenti agli IFRS* emessi nel mese di aprile 2009 hanno modificato il paragrafo 5. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2009 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica l'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche le presenti modifiche devono essere applicate a partire da tale esercizio precedente.

**Modifiche all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate**

Si aggiungono i paragrafi 5B e 44E.

**AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 5B Il presente IFRS specifica l'informativa richiesta relativamente alle attività non correnti (o ai gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita ovvero come attività operative cessate. L'informativa richiesta in altri IFRS non si applica a tali attività (o gruppi in dismissione) a meno che gli stessi IFRS non richiedano:

- a) informazioni specifiche relativamente alle attività non correnti (o ai gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita ovvero come attività operative cessate; o
- b) informazioni in merito alla valutazione di attività e passività in un gruppo in dismissione che non rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni di valutazione dell'IFRS 5 e tali informazioni non siano già previste nelle altre note al bilancio.

Informazioni aggiuntive in merito alle attività non correnti (o ai gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita o come attività operative cessate possono essere necessarie per conformarsi alle disposizioni generali dello IAS 1, in particolare dei paragrafi 15 e 125 di tale Principio.

**DATA DI ENTRATA IN VIGORE**

- 44E Il paragrafo 5B è stato aggiunto dai *Miglioramenti agli IFRS* pubblicato nell'aprile 2009. Un'entità deve applicare la presente modifica prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2010 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica la modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

**Modifiche all'IFRS 8 Settori operativi**

Si modificano i paragrafi 23 e 36. È aggiunto il paragrafo 35A.

**INFORMAZIONI INTEGRATIVE****Informazioni in merito a utili o perdite, attività e passività**

- 23 Un'entità deve fornire una valutazione dell'utile o della perdita per ciascun settore oggetto di informativa. Un'entità deve fornire una valutazione delle attività e passività totali di ciascun settore oggetto di informativa se tali importi vengono forniti periodicamente al più alto livello decisionale operativo. Un'entità deve inoltre fornire i seguenti elementi in merito a ciascun settore oggetto di informativa se gli importi specificati sono inclusi nella valutazione dell'utile o della perdita di settore esaminati dal più alto livello decisionale operativo o vengono forniti periodicamente al più alto livello decisionale operativo, anche se non inclusi in tale valutazione dell'utile o della perdita di settore:

- a) ricavi da clienti terzi;
- b) ...

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE**

- 35A Il paragrafo 23 è stato modificato dai *Miglioramenti agli IFRS* pubblicati nell'aprile 2009. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2010 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica la modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

- 36 Le informazioni di settore per esercizi precedenti che sono presentate come informazioni comparative nell'esercizio di applicazione iniziale (inclusa l'applicazione della modifica al paragrafo 23 apportata nell'aprile 2009) devono essere rideterminate alla luce delle disposizioni del presente IFRS, a meno che le informazioni necessarie non siano disponibili e la loro elaborazione fosse troppo onerosa.

#### **Modifiche allo IAS 1 *Presentazione del bilancio***

È modificato il paragrafo 69. È aggiunto il paragrafo 139D.

#### STRUTTURA E CONTENUTO

##### **Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria**

##### *Passività correnti*

- 69 Un'entità deve classificare una passività come corrente quando:**

- a) è previsto che estingua la passività nel suo normale ciclo operativo;
- b) la possiede principalmente con la finalità di negoziarla;
- c) la passività deve essere estinta entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio; o
- d) non ha un diritto incondizionato a differire il regolamento della passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio (vedere paragrafo 73). Le clausole di una passività che potrebbero, a scelta della controparte, dar luogo alla sua estinzione attraverso l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale non incidono sulla sua classificazione.

**Un'entità deve classificare tutte le altre passività come non correnti.**

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

139D Il paragrafo 69 è stato modificato dai *Miglioramenti agli IFRS* pubblicati nell'aprile 2009. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2010 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica la modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

#### **Modifiche allo IAS 7 *Rendiconto finanziario***

Il paragrafo 16 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 56.

#### PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO

##### **Attività di investimento**

- 16 L'informazione distinta relativa ai flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento è importante perché tali flussi finanziari rappresentano la misura in cui i costi sono stati sostenuti per acquisire risorse destinate a produrre futuri proventi e flussi finanziari. Soltanto i costi che danno luogo a un'attività rilevata nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria sono classificabili come attività di investimento. Esempi di flussi finanziari derivanti da attività di investimento sono:

- a) ...

#### DATA DI ENTRATA IN VIGORE

- 56 Il paragrafo 16 è stato modificato dai *Miglioramenti agli IFRS* pubblicati nell'aprile 2009. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2010 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica la modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

#### **Modifiche allo IAS 17 *Leasing***

Si modificano i paragrafi 14 e 15. Si aggiungono i paragrafi 15A, 68A e 69A.

#### CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI LEASING

14 [Eliminato]

15 [Eliminato]

- 15A Nel caso in cui il leasing include elementi relativi a terreni e fabbricati, l'entità valuta separatamente la classificazione di ciascun elemento come leasing finanziario od operativo, in conformità ai paragrafi 7-13. Nel determinare se l'elemento terreno sia un leasing operativo o finanziario, una considerazione importante riguarda il fatto che il terreno ha normalmente una vita economica indefinita.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

**68A** Un'entità deve rivedere la classificazione degli elementi relativi ai terreni di leasing non scaduti alla data in cui adotta le modifiche di cui al paragrafo 69A sulla base delle informazioni esistenti all'inizio di quei leasing. Essa deve rilevare un leasing di recente classificato come leasing finanziario retroattivamente in conformità allo IAS 8 *Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori*. Tuttavia, se un'entità non possiede le informazioni necessarie ad applicare le modifiche retroattivamente, essa deve:

- a) applicare le modifiche a quei leasing sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data in cui adotta le modifiche; e
- b) rilevare l'attività e la passività relativa a un leasing su terreni di recente classificato come leasing finanziario ai propri *fair value* (valori equi) a tale data; qualsiasi differenza tra quei *fair value* (valore equo) è rilevata tra gli utili portati a nuovo.

## DATA DI ENTRATA IN VIGORE

69A I paragrafi 14 e 15 sono stati eliminati e i paragrafi 15A e 68A sono stati aggiunti come parte dei *Miglioramenti agli IFRS* dell'aprile del 2009. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2010 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica le modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

**Modifiche allo IAS 36 *Riduzione di valore delle attività***

Il paragrafo 80 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 140E.

## UNITÀ GENERATRICI DI FLUSSI FINANZIARI E AVVIAMENTO

**Valore recuperabile e valore contabile di un'unità generatrice di flussi finanziari***Avviamento*

Allocazione dell'avviamento alle unità generatrici di flussi finanziari

**80** Al fine della verifica per riduzione di valore, l'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale deve, dalla data di acquisizione, essere allocato ad ogni unità generatrice di flussi finanziari dell'acquirente, o a gruppi di unità generatrici di flussi finanziari, che si prevede beneficino delle sinergie dell'aggregazione, a prescindere dal fatto che altre attività o passività dell'entità acquisita siano assegnate a tali unità o gruppi di unità. Ogni unità o gruppo di unità a cui l'avviamento è così allocato deve:

- a) rappresentare il livello minimo all'interno dell'entità in cui l'avviamento è monitorato per finalità gestionali interne; e
- b) non essere più grande di un settore operativo, così come definito dal paragrafo 5 dell'IFRS 8 *Settori operativi*, prima dell'aggregazione.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

140E I *Miglioramenti agli IFRS* emessi nell'aprile del 2009 hanno modificato il paragrafo 80(b). Un'entità deve applicare la presente modifica prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2010 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica la modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

**Modifiche allo IAS 38 *Attività immateriali***

Sono modificati i paragrafi 36, 37, 40, 41 e 130C ed è aggiunto il paragrafo 130E.

## RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

**Acquisizione come parte di un'aggregazione aziendale**

*Valutazione del fair value (valore equo) di un'attività immateriale acquisita in una aggregazione aziendale*

36 Un'attività immateriale acquisita in un'aggregazione aziendale potrebbe essere separabile, ma soltanto insieme ad un'attività o passività identificabile contrattuale collegata. In tali casi, l'acquirente rileva l'attività immateriale separatamente dall'avviamento ma insieme all'elemento collegato.

- 37 L'acquirente può rilevare un gruppo di attività immateriali complementari come un'unica attività a condizione che le singole attività del gruppo abbiano vite utili simili. Per esempio, i termini «marca» o «nome della marca» sono spesso utilizzati come sinonimi per i marchi di fabbrica e altri marchi. Tuttavia, i primi sono termini di marketing generici tipicamente utilizzati con riferimento a un gruppo di attività complementari quali un marchio di fabbrica (o un marchio di servizi) e il suo relativo nome commerciale, formule, ricette e competenza tecnica.
- 40 Se non esiste alcun mercato attivo per un'attività immateriale, il suo *fair value* (valore equo) è l'importo che l'entità avrebbe pagato per l'attività alla data dell'acquisizione in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, sulla base delle migliori informazioni disponibili. Nel determinare tale importo, l'entità tiene conto del risultato di operazioni recenti per attività simili. Per esempio, un'entità può applicare dei multipli, che riflettono le attuali operazioni di mercato, ai fattori che determinano la redditività dell'attività (come i ricavi, l'utile operativo o gli utili prima di interessi, imposte, ammortamenti e svalutazioni).
- 41 Le entità coinvolte nell'acquisto e nella vendita di attività immateriali possono avere sviluppato tecniche per stimare i loro *fair value* (valori equi) in via indiretta. Queste tecniche possono essere usate per la misurazione iniziale di un'attività immateriale acquisita in un'aggregazione aziendale se la loro finalità è quella di stimare il *fair value* (valore equo) e se riflettono le operazioni e le prassi correntemente utilizzate nel settore industriale cui appartiene l'attività. Tali tecniche comprendono, per esempio:
- a) l'attualizzazione dei futuri flussi finanziari netti stimati dell'attività; o
  - b) la stima dei costi non sostenuti dall'entità a seguito del possesso dell'attività immateriale, e per il fatto di non aver bisogno:
    - i) di prenderla in licenza da terzi in una libera transazione (come nell'approccio «ritorno dalle royalty», utilizzando i flussi finanziari netti attualizzati); o
    - ii) di ricrearla o sostituirla (come nell'approccio al costo).

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

- 130C L'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) ha modificato i paragrafi 12, 33–35, 68, 69, 94 e 130, eliminato i paragrafi 38 e 129 e aggiunto il paragrafo 115A. I *Miglioramenti agli IFRS* emesso nell'aprile del 2009 ha modificato i paragrafi 36 e 37. Un'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2009 o da data successiva. Pertanto, gli importi rilevati per attività immateriali e avviamento in pregresse aggregazioni aziendali non devono essere rettificati. Se l'entità applica l'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, essa deve applicare tali modifiche a partire da quell'esercizio precedente e tale fatto deve essere indicato.
- 130E I *Miglioramenti agli IFRS* emessi nell'aprile del 2009 hanno modificato i paragrafi 40 e 41. Un'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2009 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica le modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

#### **Modifiche allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione**

Sono modificati i paragrafi 2(g), 80, 97, 100 e 108C ed è aggiunto il paragrafo 103K.

#### AMBITO DI APPLICAZIONE

- 2 Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:
- a) ...
  - g) qualsiasi contratto *forward* tra un acquirente e un azionista venditore relativo all'acquisto o alla vendita di un'attività acquisita che darà luogo ad un'aggregazione aziendale a una data di acquisizione futura. I termini del contratto *forward* non dovrebbero eccedere un periodo ragionevole normalmente necessario per ottenere le debite approvazioni e perfezionare l'operazione.
  - h) ...

## COPERTURE

**Elementi coperti***Elementi qualificabili*

- 80 Ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura, soltanto attività, passività, impegni irrevocabili o operazioni programmate altamente probabili che coinvolgono una parte esterna all'entità possono essere designati come elementi coperti. Ne segue che la contabilizzazione delle operazioni di copertura può essere applicata alle operazioni tra entità nello stesso gruppo soltanto nei bilanci individuali o nei bilanci separati di quelle entità e non nei bilanci consolidati del gruppo. Fa eccezione ...

**Contabilizzazione delle operazioni di copertura***Coperture di flussi finanziari*

- 97 **Se una copertura di un'operazione programmata successivamente comporta l'iscrizione di un'attività o passività finanziaria, gli utili o perdite associati che erano stati rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto nel paragrafo 95 devono essere riclassificati dal patrimonio netto al prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (vedere IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007)) nello stesso esercizio o esercizi durante i quali i flussi finanziari programmati coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (come negli esercizi in cui si rilevano gli interessi attivi o passivi). Tuttavia, se l'entità prevede che tutta la perdita o una parte di essa rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo non sarà recuperata in un esercizio o in più esercizi futuri, deve riclassificare nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio, come rettifica da riclassificazione, l'importo che non si prevede di recuperare.**
- 100 **Per le coperture di flussi finanziari, a eccezione di quelle considerate ai paragrafi 97 e 98, gli importi che sono stati rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo devono essere riclassificati dal patrimonio netto al prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (vedere IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007)) nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari programmati coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (per esempio, quando la vendita programmata si verifica).**

## DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 103K I *Miglioramenti agli IFRS* emessi nell'aprile del 2009 hanno modificato i paragrafi 2(g), 97, 100 e AG30(g). L'entità deve applicare le modifiche ai paragrafi 2(g), 97 e 100 prospetticamente a tutti i contratti ancora in corso a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2010 o da data successiva. Un'entità deve applicare la modifica del paragrafo AG30(g) a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2010. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica la modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
- 108C I *Miglioramenti agli IFRS* pubblicati a maggio 2008 hanno modificato i paragrafi 9, 73 e AG8 e hanno aggiunto il paragrafo 50A. Il paragrafo 80 è stato modificato dai *Miglioramenti agli IFRS* pubblicati nell'aprile 2009. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. L'entità deve applicare le modifiche di cui ai paragrafi 9 e 50A alla data e con le stesse modalità con cui ha applicato le modifiche del 2005 descritte nel paragrafo 105A. È consentita un'applicazione anticipata di tutte le modifiche. Se l'entità applica le modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

**Modifica alla guida operativa dello IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione**

E' modificato il paragrafo AG30(g).

## DERIVATI INCORPORATI (PARAGRAFI 10-13)

AG30 Le caratteristiche economiche e i rischi di un derivato incorporato non sono strettamente correlati al contratto primario (paragrafo 11(a)) nei seguenti esempi. In questi esempi, presupponendo che siano soddisfatte le condizioni dei paragrafi 11(b) e (c), un'entità contabilizza il derivato incorporato in maniera separata dal contratto primario.

...

- g) Un'opzione *call*, *put* o di rimborso anticipato incorporata in un contratto di debito primario o in un contratto assicurativo primario non è strettamente correlata al contratto primario a meno che:
- i) il prezzo di esercizio dell'opzione non sia approssimativamente uguale, a ciascuna data di esercizio, al costo ammortizzato dello strumento di debito primario oppure al valore contabile del contratto assicurativo primario; o



- ii) il prezzo di esercizio di un'opzione di rimborso anticipato non rimborsa il finanziatore per un ammontare uguale o inferiore al valore attuale approssimativo degli interessi persi per il periodo residuo del contratto primario. Gli interessi persi risultano dal prodotto tra la quota capitale rimborsata anticipatamente e il differenziale di tasso d'interesse. Il differenziale di tasso d'interesse è dato dall'eccedenza del tasso di interesse effettivo del contratto primario rispetto al tasso d'interesse effettivo che l'entità riceverebbe alla data di rimborso anticipato se reinvestisse la quota capitale rimborsata anticipatamente in un contratto analogo per il periodo residuo del contratto primario.

La valutazione se l'opzione *call* o *put* sia strettamente correlata al contratto di debito primario viene effettuata prima di separare l'elemento di patrimonio netto di uno strumento di debito convertibile in conformità allo IAS 32.

h) ...

#### **Modifiche all'Interpretazione IFRIC n. 9 *Rideterminazione del valore dei derivati incorporati***

Il paragrafo 5 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 11.

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 5 La presente Interpretazione non si applica ai derivati incorporati in contratti acquisiti nell'ambito:
- di un'aggregazione aziendale (secondo la definizione dell'IFRS 3 *Aggregazioni aziendali*, rivisto nella sostanza nel 2008);
  - di un'aggregazione di entità o di attività aziendali sotto controllo comune, secondo la definizione dei paragrafi B1–B4 dell'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008); o
  - della costituzione di una joint venture, secondo la definizione dello IAS 31 *Partecipazioni in joint venture* oppure alla loro possibile rivalutazione alla data di acquisizione <sup>(1)</sup>.

#### **DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

- 11 Il paragrafo 5 è stato modificato dai *Miglioramenti agli IFRS* pubblicati nell'aprile 2009. Un'entità deve applicare tale modifica prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2009 o da data successiva. Se un'entità applica l'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, essa deve applicare la modifica a partire da quell'esercizio precedente e tale fatto deve essere indicato.

#### **Modifiche all'Interpretazione IFRIC n. 16 *Coperture di un investimento netto in una gestione estera***

Si modificano i paragrafi 14 e 18.

#### **INTERPRETAZIONE**

##### **Chi può detenere lo strumento di copertura**

- 14 Uno strumento derivato o non derivato (o una combinazione di strumenti derivati e non derivati) può essere designato come strumento di copertura in una copertura di un investimento netto in una gestione estera. Lo strumento(gli strumenti) di copertura può(possano) essere detenuto(i) da una o più entità nell'ambito del gruppo, purché vengano soddisfatte le disposizioni di designazione, documentazione ed efficacia previste dallo IAS 39 paragrafo 88 relative alla copertura di un investimento netto. In particolare, la strategia di copertura del gruppo dovrebbe essere documentata chiaramente a causa della possibilità di diverse designazioni a diversi livelli del gruppo.

#### **DATA DI ENTRATA IN VIGORE**

- 18 L'entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° ottobre 2008 o da data successiva. L'entità deve applicare la modifica al paragrafo 14 di cui ai *Miglioramenti agli IFRS* pubblicati nell'aprile 2009 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2009 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata di entrambe. Se un'entità applica la presente Interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1° ottobre 2008, o la modifica al paragrafo 14 prima del 1° luglio 2009, tale fatto deve essere indicato.

---

<sup>(1)</sup> L'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) si occupa dell'acquisizione di contratti con derivati incorporati in una aggregazione aziendale.